



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
con il Ministro della giustizia (ALFANO)
e con il Ministro della difesa (LA RUSSA)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)
e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2009

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

- a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;
- b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	11
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	16
Disegno di legge	»	20
Testo dell'Accordo fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003 in lingua ufficiale e facente fede	»	23
Testo dell'Accordo firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004 in lin- gua ufficiale e facente fede	»	51

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003, costituisce un ulteriore passo sul cammino verso l'integrazione europea ed in particolare nell'ambito della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD).

In tale contesto, la conclusione di uno *Status of forces agreement* rappresenta un rilevante complemento per il funzionamento dello strumento di difesa europeo, costituito da Forze specificamente ad esso assegnate per la preparazione e l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (TUE).

Relativamente agli aspetti tecnici, la struttura del Trattato ricalca lo schema della «Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato nord atlantico sullo *status* delle loro Forze Armate (NATO SOFA)», firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata dall'Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, del Protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali creati in virtù del Trattato nord-atlantico (Protocollo di Parigi) del 28 agosto 1952, ratificato ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1338, nonché del «Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee»,

firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, ratificato ai sensi della legge 3 maggio 1966, n. 437.

La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dai militari e dal personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dai Quartieri generali e dalle Forze che potrebbero essere messe a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni, nonché dai militari e dal personale civile degli Stati membri messi a disposizione per essere impiegati in tale ambito (articolo 1).

Il preambolo dell'Accordo illustra la base giuridica da cui scaturisce il SOFA UE, ovvero la necessità dell'Unione europea di dotarsi delle capacità necessarie per assolvere i compiti discendenti dal combinato disposto dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 1 del TUE.

Nella parte I dello statuto, che tratta delle «Disposizioni comuni a militari e personale civile», l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini impiegati nell'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce che, fatte salve le norme del TUE concernenti la «libera circolazione delle persone», gli Stati membri agevolino l'ingresso, il soggiorno e la partenza del personale in titolo e dei loro parenti definiti nell'articolo 1.

L'articolo 3 contiene, invece, un criterio generale secondo cui il personale in argomento deve rispettare la legislazione dello Stato di soggiorno.

Con gli articoli dal 4 al 6, coerentemente con la normativa comunitaria, lo statuto disciplina il riconoscimento, nello Stato di soggiorno, delle patenti di guida militari, le modalità per l'immatricolazione delle auto delle Forze armate o dell'amministrazione dello

Stato d'origine, nonché l'uso dell'uniforme da parte dei militari.

Nella parte II dell'Accordo, che tratta delle «Disposizioni applicabili esclusivamente ai militari o al personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE», è disciplinata la problematica connessa con l'autorizzazione alla detenzione e porto delle armi.

L'articolo 7 riprende la formula già utilizzata nell'Accordo NATO SOFA, sopra citato, armonizzandola con la normativa europea e salvaguardando, nel contempo, sia la sovranità dello Stato ospitante che la legislazione di quello d'origine. In sostanza, i militari che lavorano nei Quartieri generali o nelle Forze incaricate di assolvere i compiti dell'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, possono detenere e portare le armi di servizio purché autorizzati dagli ordini loro impartiti e previo accordo con l'autorità dello Stato ospitante nei casi previsti dall'articolo 13. Il personale civile, infine, può detenere e portare le armi di servizio in base alla legislazione dello Stato d'origine e previo accordo con le autorità dello Stato ospitante.

L'articolo 8 prevede, come nel «Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee», sopra citato, l'«immunità giurisdizionale» per i militari ed il personale civile distaccato presso le istituzioni UE. I militari ed il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE, godono, infatti, dell'«immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo», in ordine a dichiarazioni o scritti o ad atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Gli stessi continuano a beneficiarne anche quando il loro distacco sia giunto al termine. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo in esame delimitano chiaramente l'area di applicazione dell'immunità alla sola ipotesi che il personale operi «nell'interesse dell'UE», prevedendone la sospensione qualora sia impedito alla giustizia di fare il suo corso purché non siano pregiudicati gli interessi dell'UE. Gli altri paragrafi dell'articolo, in sintesi, disciplinano le modalità di cooperazione con la magistratura dei vari Paesi europei in caso ci

si avvalga delle immunità, in conformità con i principi generali dell'ordinamento giuridico comunitario ed in particolare con quello nel campo della cooperazione giudiziaria.

La parte III reca «Disposizioni applicabili esclusivamente ai Quartieri generali e alle Forze, nonché ai militari o al personale civile che lavorano con essi». Sempre seguendo le disposizioni del NATO SOFA e nel rispetto della sovranità nazionale, l'articolo 9 prevede che i Quartieri generali e le Forze, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni, siano autorizzati a transitare e ad insediarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro previo accordo con le autorità competenti di quest'ultimo.

L'articolo 10 al fine di assicurare adeguate garanzie anche nel campo medico riconosce a favore del predetto personale l'assistenza sanitaria, compresa l'ospedalizzazione, alle stesse condizioni di quella riconosciuta al personale analogo dello Stato ospitante.

L'articolo 11 prevede che le Autorità dello Stato ospitante, con riserva della possibilità di applicare gli accordi e le intese vigenti o che potranno essere conclusi tra i rappresentanti autorizzati degli Stati ospitanti e di origine, siano le uniche responsabili dell'adozione delle opportune misure per rendere disponibili edifici, terreni ed altri «servizi» a favore delle Forze dell'Unione europea. Il secondo paragrafo contiene un'ulteriore salvaguardia della legislazione dello Stato ospitante atteso che gli obblighi ed i diritti derivanti dall'occupazione e/o dall'uso di immobili, terreni eccetera, saranno sempre applicabili in mancanza di uno specifico accordo che preveda altrimenti.

Qualora pervenga allo Stato italiano una richiesta di messa a disposizione di immobili, terreni, servizi e strutture, si provvederà con la messa a disposizione di locali ovvero strutture di proprietà del Ministero della difesa, con esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

L'articolo 12, relativo alla problematica connessa con la sicurezza dei Quartieri generali e delle Forze, segue la ormai consolidata prassi in ambito NATO secondo cui le formazioni o i soggetti normalmente costituiti da militari o dal personale civile hanno il diritto di svolgere autonomamente i compiti di polizia di sicurezza all'interno delle basi (Quartieri generali, stabilimenti, eccetera) assumendo tutte le misure utili per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in dette installazioni. Al fine di salvaguardare la sovranità della Nazione tale potere è stato comunque subordinato alla stipula di un accordo con lo Stato ospitante.

L'articolo 13 prevede che i militari ed il personale civile possono portare le armi di servizio purché ne siano autorizzati e previo accordo con le autorità dello Stato ospitante.

L'articolo 14 prevede che come per il NATO SOFA i Quartieri generali e le Forze possono beneficiare delle stesse facilitazioni in materia di poste, telecomunicazioni, trasporti e riduzioni tariffarie di cui usufruiscono le Forze dello Stato ospitante conformemente alle norme ed ai regolamenti di quest'ultimo.

L'articolo 15, riprendendo le disposizioni del Protocollo di Parigi del 1952, già citato, prevede una dettagliata disciplina per la tenuta e l'accesso agli archivi ed ai documenti dei Quartieri generali che sono ritenuti «inviolabili» ad eccezione di quei casi in cui gli stessi abbiano rinunciato a tale immunità. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo in esame individuano nel Consiglio dell'Unione europea l'organo europeo al quale demandare sia l'accertamento della commissione di eventuali abusi dell'inviolabilità citata, sia il potere di comporre - mediante consultazione con le autorità competenti - eventuali controversie sollevate da un'autorità o da un organo giudiziario dello Stato ospitante. Lo stesso Consiglio, in caso di mancata soluzione della questione, adotta all'unanimità le modalità particolareggiate per la sua composizione.

L'articolo 16, al fine di evitare la «doppia imposizione», fatti salvi l'attuazione delle convenzioni in materia concluse tra gli Stati membri ed il diritto dello Stato ospitante di tassare i militari o il personale civile che siano propri cittadini o che vi risiedano abitualmente, prevede l'applicazione del principio generale di tassazione esclusiva da parte del Paese di residenza. In conformità con tale scelta è stato specificato che:

- quando nello Stato ospitante l'applicazione di una qualsiasi forma di imposizione dipende dalla residenza o dal domicilio del contribuente, i periodi durante i quali il personale precitato è presente nel territorio di detto Stato «unicamente in ragione della sua qualità di militare o di membro del personale civile» non sono considerati ai fini dell'applicazione di tali imposizioni periodi di residenza né periodi che comportano un cambiamento di domicilio;

- sono esenti dalla imposizione dello Stato ospitante, oltre alle citate retribuzioni ed agli emolumenti corrisposti dallo Stato d'origine, anche qualsiasi proprietà mobile materiale la cui presenza nello Stato ospitante sia solo temporanea;

- non è esclusa la possibilità che lo Stato ospitante imponga, a carico del personale in argomento, oneri fiscali su un'attività lucrativa derivante da un impiego diverso da quello sinora descritto svolto, eventualmente, nello Stato ospitante. Inoltre, fatte salve le disposizioni di cui al precedente alinea, non è esclusa la possibilità che il personale militare e civile in questione sia assoggettato all'imposizione, in virtù della legge dello Stato ospitante, anche se considerato residente o domiciliato al di fuori del territorio di tale Stato.

L'articolo 16, inoltre stabilisce, per quel che concerne i dazi, che le disposizioni in esso descritte non si applicano ai «dazi», intesi per dazi doganali e tutti gli altri dazi o tasse sulle importazioni o esportazioni ad ec-

cezione degli oneri e delle tasse equivalenti a compensi per servizi prestati.

L'articolo 17 attribuisce allo Stato d'origine il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla propria legislazione sui militari e sul personale civile. Tale disposizione è tratta dall'articolo VII del NATO SOFA ed è stata adattata secondo i principi della legislazione europea relativa alla cooperazione in materia giudiziaria. La stessa prevede altresì che:

- lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la giurisdizione sul personale in argomento, nonché su quello a loro carico, per i reati commessi nel territorio dello Stato ospitante purché punibili in base alla sua legge;

- lo Stato d'origine ha il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari, nonché sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le Forze armate a motivo del suo impiego con dette Forze, per i reati punibili in base alla legge dello Stato d'origine, inclusi quelli contro la sicurezza. Di contro lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la giurisdizione esclusiva per reati punibili in base alla propria legge, inclusi quelli contro la sicurezza, purché non siano punibili in base alla legge dello Stato d'origine.

Lo stesso articolo elenca, quindi, quali sono i reati contro la sicurezza di uno Stato ed i modi per attribuire la giurisdizione nei casi di concorso.

Nell'articolo 18 è sancito il principio, in analogia con l'articolo VIII del NATO SOFA, secondo cui ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà (la cui definizione è data al paragrafo 3 dello stesso articolo) nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni, elencando una specifica e dettagliata casistica. In analogia con

questa scelta è stato stabilito che, nel caso in cui un militare od un membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, ciascuno Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro.

Sempre l'articolo 18, al paragrafo 6, elenca una dettagliata casistica, per definire le modalità di trattazione delle richieste di indennizzo contro militari o personale civile, fondate su atti dannosi od omissioni commessi nello Stato ospitante che non siano stati compiuti nell'esecuzione di funzioni ufficiali. Il paragrafo 7 stabilisce che le richieste di indennizzo fondate sull'uso non autorizzato di qualsiasi veicolo di servizio di uno Stato d'origine siano trattate conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 tranne nel caso in cui l'unità, la formazione o il soggetto in causa ne sia legalmente responsabile.

Nella parte IV, le «Disposizioni finali», sono inserite norme rituali in materia di ratifica, entrata in vigore, modifica dell'Accordo.

L'articolo 19 reca, in particolare, le seguenti disposizioni:

- l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui tutti gli Stati membri avranno espletato le procedure costituzionali per l'approvazione dello stesso e notificato al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea (depositario) i propri strumenti di ratifica. Quindi, il depositario provvederà alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

- il territorio in cui è applicabile l'Accordo è il «territorio metropolitano degli Stati membri» ma uno Stato membro può notificare al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea che lo stesso si applica anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali è responsabile;

- una clausola di salvaguardia secondo cui le parti I e III dell'Accordo si applicano soltanto ai Quartieri generali, alle Forze ed al relativo personale che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni, nel caso in cui non siano disciplinati da un altro accordo. Qualora, invece, tali aspetti siano disciplinati da un altro accordo ed i Quartieri generali, le Forze ed il relativo personale stiano agendo nell'ambito sopra citato, possono essere stabilite modalità specifiche tra l'Unione europea e gli Stati e/o le Organizzazioni interessate al fine di convenire quale accordo sia applicabile per l'operazione o esercitazione in questione. Nel caso in cui non sia stato possibile stabilire siffatte modalità specifiche, l'altro accordo resta applicabile per l'operazione o le esercitazioni in questione.

Il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Accordo, infatti, è finalizzato principalmente a disciplinare lo stato giuridico del personale, militare e civile, che già si trova distaccato presso lo Stato maggiore dell'Unione europea a Bruxelles (nel caso del nostro Paese, al momento inserito, in via transitoria, nelle more del perfezionamento del SOFA UE ed al fine di assicurare uno *status* determinato nei confronti delle Autorità belghe, nella Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, «Ufficio Militare»), nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE.

Al personale attualmente distaccato è già corrisposta una indennità di servizio all'estero commisurata, in base alle vigenti disposizioni, al grado ed alle funzioni esercitate.

Con riferimento sempre al personale distaccato a Bruxelles a sensi della legislazione vigente, il personale militare e civile distaccato, in possesso del formulario previsto dai regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/

72 del Consiglio, rispettivamente del 14 giugno 1971 e del 21 marzo 1972, rimane assoggettato alla legislazione di sicurezza sociale del Paese di origine.

L'assistenza sanitaria sarà assicurata dal Ministero della salute nelle strutture militari e civili dello Stato ospitante, unicamente nell'ipotesi in cui la prestazione stessa non venga erogata gratuitamente dalla locale struttura sanitaria militare, in virtù di accordi internazionali o di disposizioni dello Stato ospitante.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, appositamente interpellato sul punto, ha osservato che il recente regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, ha ora disegnato una diversa disciplina, prevedendo una estensione delle prestazioni sanitarie erogabili nello Stato membro di temporanea dimora diverso da quello competente o di «residenza», fino a comprendere genericamente «tutte le cure necessarie», e non più solo quelle «urgenti» (che venivano generalmente fatte rientrare nel novero delle «prestazioni di pronto soccorso»).

Con riferimento all'articolo 14 del SOFA UE, la norma non fa altro che riprodurre la simmetrica disposizione contenuta nell'Accordo NATO SOFA ai sensi della quale si è inteso estendere ai Quartieri generali ed alle Forze (così come definite dall'articolo 1 dell'Accordo) i medesimi benefici in termini di riduzioni ed esenzioni tariffarie in materia di poste, telecomunicazioni e trasporti di cui usufruiscono le Forze dello Stato ospitante, conformemente alla legislazione di quest'ultimo.

L'articolo 16 costituisce la consueta disposizione tesa ad evitare la doppia imposizione giuridica dei redditi percepiti dal personale distaccato. La norma recepisce il consolidato principio di tassazione esclusiva da parte del Paese di residenza. Coerentemente con tale scelta, sono esenti dall'imposizione dello Stato ospitante le retribuzioni e gli emolumenti corrisposti dallo Stato di origine in ra-

gione della qualità di militare o di membro del personale civile distaccato, rivestita dal soggetto percettore. La disposizione esclude dal beneficio i proventi derivanti dall'esercizio di attività lucrativa eventualmente svolta, esercitata nello Stato ospitante, e diversa dall'impiego per il quale il personale era stato distaccato. La norma agevolativa in esame non si applica ai dazi doganali, tasse ed altre misure di effetto equivalente sulle importazioni o esportazioni.

Nell'articolo 18 (disposizione speculare a quella contenuta nel già citato Accordo NATO SOFA) è sancito il principio secondo il quale ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di ogni altro Stato membro per danni causati a beni di sua proprietà (sempre nell'ambito delle attività di preparazione ed esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE). La norma si estende anche ai danni alla persona, subiti dal personale (civile e militare) nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, ma non copre l'area del fatto illecito (omissioni, atti commessi in violazione di disposizioni, atti compiuti fuori dall'esercizio dei compiti istituzionali).

Con riferimento alle minori entrate eventualmente derivanti dalla rinuncia al diritto di indennizzo, le stesse non appaiono comunque suscettibili di essere quantificate a priori, essendo queste indissolubilmente legate al verificarsi dell'evento lesivo, del danno ed alla sua conseguente quantificazione.

Il 28 aprile 2004 è stato firmato a Bruxelles l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea riguardante le richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'Unione europea di gestione delle crisi.

L'Accordo costituisce un significativo strumento volto a colmare un'importante la-

cuna in materia di risarcimento dei danni derivanti da fattispecie non disciplinate dal SOFA UE che prende in esame soltanto le fattispecie verificatesi nel territorio metropolitano degli Stati membri. In particolare, l'articolo 18 del SOFA UE prevede che lo stesso non si applica alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o nel caso in cui il militare o un membro del personale civile dei suoi servizi armati abbia subito ferite o sia deceduto, qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato nel territorio dei Paesi terzi in cui è condotta o sostenuta l'operazione UE di gestione della crisi oppure in alto mare.

L'Accordo del 28 aprile 2004 è volto quindi a normalizzare la procedura per le richieste di indennizzo tra Stati membri dell'UE per danni che si possono verificare al di fuori dei territori cui si applica il SOFA UE.

La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dai militari e dal personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dai Quartieri generali e dalle Forze che potrebbero essere messe a disposizione dell'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni, nonché dai militari e dal personale civile degli Stati membri messi a disposizione per essere impiegati in tale ambito (articolo 1 dell'Accordo).

L'introduzione dell'Accordo illustra la base giuridica da cui scaturisce, ovvero la necessità di dotare l'Unione europea delle capacità necessarie per prendere e attuare decisioni in materia di risarcimento dei danni causati a beni e/o persone da parte di militari e/o civili nel quadro delle attività di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi di cui al precitato articolo 17, paragrafo 2, del TUE.

Nell'articolo 1 vengono definite le categorie di soggetti, militari e civili, verso i quali

troveranno applicazione le norme successive: 1) il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS); 2) il personale militare a cui l'EUMS può ricorrere temporaneamente su richiesta del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) per le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE; 3) il personale militare degli Stati membri distaccato presso i Quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE, sempre nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti precitati; 4) il personale civile distaccato presso le istituzioni dell'UE, ad eccezione del personale assunto *in loco*, che lavora con i Quartieri generali o le Forze o che è in altro modo messo a disposizione dell'UE dagli Stati membri per le stesse attività.

L'articolo 2 circoscrive l'ambito di applicazione delle disposizioni, che si applicano soltanto qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese le esercitazioni e al di fuori dei territori in cui si applica il SOFA UE.

L'articolo 3 sancisce un criterio generale secondo cui ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro qualora un suo militare o membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, salve le ipotesi di negligenza grave o di comportamento doloso.

Nell'articolo 4, coerentemente con quanto enunciato nell'articolo 3, si prevede la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di ogni altro Stato membro per i danni - causati da un militare o civile o da un veicolo, natante o aereo appartenente all'altro Stato membro - ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione

dei compiti *ex* articolo 17, paragrafo 2, del TUE, a condizione che l'attività posta in essere rientri tra i compiti istituzionali e non vi sia stato un comportamento doloso o colposo.

L'articolo 5 disciplina le ipotesi di indennizzo diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli articoli 3 e 4, prevedendo che la responsabilità e l'importo dei danni saranno accertati previa trattative tra gli Stati interessati e stabilendo altresì la possibilità che uno Stato possa rinunciare a chiedere l'indennizzo se l'importo è inferiore a 10.000 euro. Qualora dall'attuazione del presente articolo dovessero derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvederà con apposito provvedimento normativo che fornirà la necessaria quantificazione delle minori entrate o maggiori spese, attribuendone la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo per uno Stato membro di pagare ad una parte diversa da quelle contraenti dell'Accordo, un indennizzo completo o parziale per danni causati ad un bene fornito da tale parte nell'ambito di un accordo di locazione, *leasing* o di altro tipo.

L'articolo 7 prevede la rinuncia alla giurisdizione nazionale. Nello specifico, la clausola stabilisce che le controversie tra gli Stati membri connesse con le richieste di indennizzo che non possono essere risolte ai sensi dell'articolo 5 saranno deferite a un arbitro scelto tra i cittadini degli Stati interessati che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale; in caso di mancato accordo tra gli Stati membri interessati nell'arco di due mesi, ciascuno di essi può chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.

L'articolo 8 prevede la comunicazione al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea dell'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione dell'Accordo, la cui entrata in vigore coincide con il primo giorno del secondo

mese successivo alla notifica dell'espletamento di tali procedure da parte dell'ultimo Stato membro.

L'articolo 9 identifica le lingue (danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca) nelle quali è redatto l'Accordo e stabilisce che tutti i testi fanno ugualmente fede.

L'Accordo è completato da una «Dichiarazione» con la quale gli Stati membri concordano di adoperarsi, nella misura in cui il loro ordinamento giuridico lo consenta, per limitare quanto più possibile le richieste di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.

Si sottolinea che il principio alla rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro, sancito agli articoli 3 e 4 dell'Accordo, non copre l'area del fatto illecito (negligenza grave o comportamento doloso). Le eventuali minori entrate eventualmente derivanti dalla citata rinuncia non appaiono suscettibili di essere quantificate a priori, essendo indissolubilmente legate al verificarsi dell'evento lesivo, del danno e alla sua conseguente quantificazione e non disponendosi di significativi elementi statistici che possano soccorrere al riguardo.

Il presente disegno di legge di ratifica, il quale accorpa entrambi gli Accordi sopra descritti, si compone di 4 articoli:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi;

l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

l'articolo 3, redatto su richiesta del Ministero della giustizia, rinvia ad un atto amministrativo da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il regime delle procedure interne relative all'esercizio della giurisdizione per individuare sul piano interno le autorità competenti e dettare la disciplina secondaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel SOFA UE. Tale disciplina non preclude il deposito dello strumento di ratifica degli accordi in esame in quanto si tratta di mera disciplina di dettaglio che attiene all'ordinamento interno e non prevede alcun adempimento sul piano internazionale;

l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Accordo tra gli stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003.

1. NECESSITÀ DELL'INTERVENTO NORMATIVO

La necessità di negoziare l'Accordo in esame deriva dall'esigenza di assicurare il funzionamento dello strumento di difesa europeo, costituito da Forze specificamente ad esso assegnate per la preparazione e l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (TUE). L'Accordo disciplina infatti lo *status* giuridico del personale militare e civile, le immunità loro spettanti, l'imposizione fiscale, l'assistenza sanitaria, la giurisdizione, la disciplina degli indennizzi per danni causati nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE. Inoltre l'Accordo disciplina le norme che consentono l'installazione ed il funzionamento dei Quartieri generali destinati ad assicurare l'assolvimento degli scopi di cui al precitato articolo 17 del TUE.

a) Analisi del quadro normativo:

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso gli Stati membri. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde al dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

b) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti:

L'Accordo contiene disposizioni che non necessitano di adattamento del diritto interno e ciò consente di adottare il modello dell'atto legislativo recante soltanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

- c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

In ambito europeo l'Accordo SOFA UE ha come base il «Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee» firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965 e ratificato ai sensi della legge 3 maggio 1966, n. 437.

Le altre disposizioni previste dall'Accordo sono state armonizzate ai criteri generali a fondamento della legislazione europea, e non incidono sulla normativa comunitaria, che non regola, peraltro, le materie in esso contenute.

- d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale:

L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della Costituzione, articolo 117.

- e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali:

Gli accordi internazionali multilaterali riguardanti lo *status* del personale delle Forze armate all'estero e del personale civile ad esso collegato, nonché la politica di difesa non incidono sulla competenza delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

- f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

Ai sensi degli articoli 23, 25, 27 e 28 della Costituzione, le norme tributarie, quelle concernenti la giurisdizione esclusiva del giudice naturale precostituito per legge, della responsabilità penale e della responsabilità dei funzionari dello Stato e degli enti pubblici hanno come fonte primaria la legge dello Stato.

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

- a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Nessuna nuova definizione normativa viene introdotta.

- b) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti:

Non è necessario novellare alcuna disposizione di legge:

- c) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo, in quanto non sono in vigore precedenti Trattati sulla materia.

Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

1. NECESSITÀ DELL'INTERVENTO NORMATIVO

L'Accordo costituisce un significativo strumento volto a colmare un'importante lacuna in materia di risarcimento dei danni derivanti da fattispecie non disciplinate dal SOFA UE che prende in esame soltanto le fattispecie verificatesi nel territorio metropolitano degli Stati membri. In particolare, l'articolo 18 del SOFA UE prevede che lo stesso non si applica alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o nel caso in cui il militare o un membro del personale civile dei suoi servizi armati abbia subito ferite o sia deceduto, qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato nel territorio dei Paesi terzi in cui è condotta o sostenuta l'operazione dell'Unione europea di gestione delle crisi oppure in alto mare.

L'Accordo del 28 aprile 2004 è volto quindi a normalizzare la procedura per le richieste di indennizzo tra Stati membri della UE per danni che si possono verificare al di fuori dei territori cui si applica il SOFA UE.

a) Analisi del quadro normativo:

L'Accordo impegna le Parti nella misura in cui il loro ordinamento giuridico interno lo consente. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde al dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

b) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti:

L'Accordo contiene disposizioni che non necessitano di adattamento del diritto interno e ciò consente di adottare il modello dell'atto legislativo recante soltanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

L'Accordo in esame è armonizzato ai criteri generali a fondamento della legislazione europea nella considerazione che:

– trova fondamento nel TUE e, in particolare nell'articolo 17, paragrafo 2, che disciplina la partecipazione delle Forze dell'Unione europea alle missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della

pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace;

– costituisce il necessario completamento della disciplina prevista in tema di risarcimento (articolo 18 del SOFA UE) volta a normalizzare la procedura per le richieste di indennizzo tra Stati membri della UE per danni che si possono verificare al di fuori dei territori cui si applica il SOFA UE.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale:

L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della Costituzione, articolo 117, secondo comma, lettera d).

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali:

Si tratta di materia riservata alla esclusiva competenza dello Stato ai sensi della richiamata norma costituzionale.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

Ai sensi degli articoli 25 e 28 della Costituzione, le norme concernenti la giurisdizione esclusiva del giudice naturale precostituito per legge, della responsabilità penale (che, qualora accertata, può costituire il presupposto per il risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile) e la responsabilità dei funzionari dello Stato e degli enti pubblici hanno come fonte primaria la legge dello Stato.

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute in precedenti accordi che hanno come oggetto la stessa materia già in vigore in Italia.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:

Nessun riferimento normativo è contenuto nel disegno di legge, in quanto il Trattato SOFA UE è in corso di ratifica.

- c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti:

Non è necessario novellare alcuna disposizione di legge.

- d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo, in quanto non sono in vigore precedenti trattati sulla materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003.

a) Ambito dell'intervento e destinatari

Il provvedimento è volto a consentire la ratifica dell'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato maggiore dell'Unione, dei Quartieri generali e delle Forze che potrebbero essere messe a disposizione nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (cosiddetto SOFA UE), già sottoscritto dall'Italia, a Bruxelles, in data 17 novembre 2003.

Sono parti dell'Accordo gli Stati membri dell'Unione europea. La Danimarca ha precisato che la propria partecipazione avverrà, anche per questo Accordo, nel rispetto del Protocollo aggiuntivo allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato che istituisce la Comunità europea (cosiddetta clausola di *opting out*). È allegata al testo una dichiarazione interpretativa della Svezia.

Ai sensi dell'articolo 1 la sfera soggettiva di applicazione è costituita dai militari e dal personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dai Quartieri generali e dalle Forze che potrebbero essere messe a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dai militari e dal personale civile degli Stati membri messi a disposizione per essere impiegati in tale ambito.

b) Obiettivi e risultati attesi

Il provvedimento risponde all'esigenza di assicurare la partecipazione dell'Italia allo strumento di difesa europeo al pari degli altri Stati membri dell'Unione. Il Trattato SOFA UE (*Status of forces agreement*) rappresenta in questo senso un ulteriore passo in avanti verso l'integrazione europea di cosiddetto «secondo pilastro».

Lo strumento militare dell'Unione sarà infatti costituito da forze specificamente destinate dagli Stati membri per la preparazione e l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, forze il cui *status*, privilegi, immunità, disposizioni applicabili, eccetera verranno disciplinati - esattamente come avviene per le Forze messe a disposizione dell'Alleanza atlantica dagli Stati membri della NATO (cosiddetto Accordo SOFA NATO) - dall'Accordo che si sottopone ora a ratifica parlamentare.

La struttura del trattato ricalca in larga misura: la «Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo *status* delle loro Forze armate» (cosiddetto SOFA NATO), firmata il 19 giugno 1951 e ratificata ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, il Protocollo sullo statuto dei Quartieri generali della NATO (*Paris Protocol*) del 28 agosto 1952, ratificato ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1338, nonché il «Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee» dell'8 aprile 1965, ratificato ai sensi della legge del 3 maggio 1966, n. 437.

c) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni interessate dal provvedimento possono essere individuate in:

- Ministero della difesa (Stato maggiore della difesa e Autorità giudiziaria militare);
- Ministero della giustizia (Autorità giudiziaria ordinaria);
- Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle entrate).

Per ciò che concerne il Ministero della difesa - direttamente interessato dall'entrata in vigore dell'Accordo - sembra lecito attendersi un positivo impatto del provvedimento *de quo* sull'organizzazione e sull'attività del Dicastero, attesa, tra l'altro, la razionalizzazione dell'impiego del personale militare e civile che oggi viene di volta in volta messo a disposizione dello Stato maggiore UE - e delle singole operazioni di gestione delle crisi - per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea.

Le competenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria e militare nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento sono salve nel rispetto delle statuizioni di cui agli articoli 17 e 18 dell'Accordo (per il cui commento si rimanda a quanto esposto in sede di relazione illustrativa e di analisi tecnico-normativa). Non si ritiene pertanto che il provvedimento possa avere un impatto sull'organizzazione o sull'attività delle citate Autorità.

Con riferimento all'attività del Ministero dell'economia e delle finanze, gli ordinari poteri di accertamento esercitabili nei confronti dei contribuenti, qualora esercitati nei confronti del personale di cui all'articolo 1 dell'Accordo, soffriranno delle consuete limitazioni (peraltro tassa-

tivamente indicate nel provvedimento) per effetto delle immunità e privilegi di natura fiscale accordati ai citati soggetti.

d) Impatto sui destinatari diretti

I destinatari diretti del provvedimento possono essere individuati in:

- soggetti di cui all'articolo 1 (ovvero il personale militare e civile che verrà messo a disposizione dello Stato maggiore UE - ovvero di determinate operazioni PESD - per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea);
- le Autorità dello Stato che ospita (attualmente il Regno del Belgio) le strutture dello Stato maggiore dell'Unione europea e dei Quartieri generali;
- gli Stati membri parti dell'Accordo (per le pubbliche amministrazioni italiane si rimanda a quanto esposto alla lettera c).

e) Impatto sui destinatari indiretti

Non è possibile, allo stato, identificare *ex ante* una specifica categoria di destinatari indiretti o di soggetti «interessati» dal provvedimento.

Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti

Il provvedimento è volto a ratificare e rendere esecutivo l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo per danni causati ai beni di proprietà degli stessi Stati membri, che si possono verificare al di fuori dei territori cui si applica il SOFA UE.

Sono parti dell'Accordo gli Stati membri dell'Unione europea.

Il Ministero della difesa è direttamente interessato dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. Ai sensi dell'articolo 1, la sfera soggettiva di applicazione è costituita dai militari e dal personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dai Quartieri generali e dalle Forze che potrebbero essere messe a disposizione dell'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (TUE), comprese le esercitazioni, nonché dai militari e dal personale civile degli Stati membri messi a disposizione per essere impiegati in tale ambito.

b) Obiettivi e risultati attesi

L'obiettivo è quello di integrare, con la ratifica del presente Accordo, il quadro delle disposizioni negoziate a livello comunitario in materia di Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), al fine di migliorarne lo strumento di difesa.

In data 17 novembre 2003 è stato già sottoscritto l'Accordo cosiddetto SOFA UE, relativo allo statuto dei militari e del personale civile; nella considerazione che l'articolo 18 di detto Accordo disciplina le fattispecie di risarcimento verificatesi soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri, l'intervento si propone di estenderne la portata normalizzando la procedura per le richieste di indennizzo tra Stati membri della UE per danni che si possono verificare durante la preparazione e l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del TUE, al di fuori dei loro territori.

La ratifica dell'Accordo assicura la partecipazione dell'Italia allo strumento di difesa europeo al pari degli altri Stati membri dell'Unione europea.

c) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni

Il Ministero della difesa è direttamente interessato dalla data di entrata in vigore dell'Accordo; la ratifica dell'Accordo, infatti, permetterà di definire, secondo la procedura in esso fissata, le ipotesi di indennizzo che potranno verificarsi in dipendenza di eventi dannosi, subiti o prodotti, nell'ambito delle operazioni contemplate nell'Accordo stesso, per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 17 del TUE.

d) Impatto sui destinatari diretti

I destinatari diretti del provvedimento sono individuati nell'articolo 1 dell'Accordo.

e) Impatto sui destinatari indiretti

Non è possibile, allo stato, identificare *ex ante* una specifica categoria di destinatari indiretti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;

b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in confor-

mità con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

*(Procedure relative all'esercizio
della giurisdizione)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuate le autorità competenti e definite le procedure e le modalità per l'attuazione degli articoli 8, paragrafi 3 e 5, e 17, paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO
TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALLO STATUTO DEI MILITARI E DEL PERSONALE CIVILE
DISTACCATI PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA,
DEI QUARTIERI GENERALI E DELLE FORZE
CHE POTREBBERO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
NELL'AMBITO DELLA PREPARAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI COMPITI
DI CUI ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
COMPRESSE LE ESERCITAZIONI, NONCHÉ DEI MILITARI
E DEL PERSONALE CIVILE DEGLI STATI MEMBRI
MESSI A DISPOSIZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
PER ESSERE IMPIEGATI IN TALE AMBITO
(SOFA UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Il Consiglio europeo ha deciso, in applicazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), di dotare l'UE delle capacità necessarie per prendere ed attuare decisioni nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi definite nel TUE.
- (2) Le decisioni nazionali di inviare forze degli Stati membri dell'Unione europea (in appresso "Stati membri") nel territorio di altri Stati membri e di ricevere tali forze degli Stati membri nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, saranno adottate conformemente alle disposizioni del titolo V del TUE, in particolare dell'articolo 23, paragrafo 1, e saranno oggetto di disposizioni separate tra gli Stati membri interessati.
- (3) Sarà necessario concludere accordi specifici con i paesi terzi interessati in caso di esercitazioni o operazioni eseguite al di fuori del territorio degli Stati membri.
- (4) Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi e altri strumenti internazionali che istituiscono organi giurisdizionali internazionali, tra cui lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI A MILITARI E PERSONALE CIVILE

ARTICOLO 1

Ai sensi del presente accordo si intende per:

1. "militari":
 - a) il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS);
 - b) il personale militare supplementare degli Stati membri, diverso dal personale delle istituzioni dell'UE, cui l'EUMS può ricorrere temporaneamente, su richiesta del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;
 - c) il personale militare degli Stati membri distaccato presso i quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE, o il relativo personale, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;

2. "personale civile": il personale civile distaccato dagli Stati membri presso le istituzioni dell'UE per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o il personale civile, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che è in altro modo messo a disposizione dell'UE dagli Stati membri per le stesse attività;
3. "persona a carico": qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare del militare o del membro del personale civile dalla legislazione dello Stato d'origine. Tuttavia, se tale legislazione considera familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona convivente con il militare o il membro del personale civile, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è prevalentemente a carico del militare o del membro del personale civile;
4. "forza": le persone o altri soggetti costituiti da militari e da personale civile quali definiti ai paragrafi 1 e 2, con riserva che gli Stati membri interessati potranno concordare di non considerare determinate persone, unità, formazioni o altri soggetti come costituenti una "forza" o appartenenti ad essa agli effetti del presente accordo;
5. "quartieri generali": i quartieri generali situati nel territorio degli Stati membri, istituiti da uno o più Stati membri o da un'organizzazione internazionale, che possono essere messi a disposizione dall'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;

6. "Stato d'origine": lo Stato membro cui appartiene il militare o il membro del personale civile o la forza;
7. "Stato ospitante": lo Stato membro sul cui territorio si trovano il militare o il membro del personale civile, la forza o i quartieri generali, sia di stanza, sia in missione, sia in transito, a seguito di un ordine di missione individuale o collettivo o di una decisione di distacco presso le istituzioni dell'UE.

ARTICOLO 2

1. Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini ufficiali del personale e delle relative persone a carico di cui all'articolo 1. Ciò non impedisce la richiesta di prove al fine di stabilire che tale personale e le persone a carico rientrano nelle categorie descritte all'articolo 1.
2. A tal fine, fatte salve le norme pertinenti applicabili alla libera circolazione delle persone ai sensi del diritto comunitario, è sufficiente un ordine di missione individuale o collettivo o una decisione di distacco presso le istituzioni dell'UE.

ARTICOLO 3

I militari e il personale civile nonché le persone a loro carico sono tenuti a rispettare le leggi in vigore nello Stato ospitante e ad astenersi da qualsiasi attività incompatibile con lo spirito del presente accordo.

ARTICOLO 4

Ai fini del presente accordo:

1. le patenti di guida rilasciate dai servizi militari dello Stato d'origine sono riconosciute sul territorio dello Stato ospitante per veicoli militari comparabili;
2. il personale abilitato di qualsiasi Stato membro può fornire assistenza medica e dentistica al personale delle forze e dei quartieri generali di qualsiasi altro Stato membro.

ARTICOLO 5

I militari e il personale civile interessato indossano l'uniforme, secondo i regolamenti vigenti nello Stato d'origine.

ARTICOLO 6

I veicoli con un'immatricolazione specifica delle forze armate o dell'amministrazione dello Stato d'origine recano, oltre al numero di immatricolazione, una targa distintiva della loro nazionalità.

PARTE II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AI MILITARI O AL PERSONALE
CIVILE DISTACCATI PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'UE

ARTICOLO 7

I militari e il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE possono detenere e portare armi conformemente all'articolo 13 quando lavorano con i quartieri generali o le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o quando partecipano a missioni collegate a tali compiti.

ARTICOLO 8

1. I militari e il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE godono dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunità di cui continuano a beneficiare anche quando il loro distacco sia giunto al termine.
2. Le immunità previste dal presente articolo sono concesse non a beneficio del personale interessato, ma nell'interesse dell'UE.

3. Sia l'autorità competente dello Stato d'origine sia la pertinente istituzione dell'UE sospendono le immunità dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE qualora tali immunità impediscano alla giustizia di fare il suo corso e quando detta autorità competente e pertinente istituzione dell'UE possono farlo senza pregiudicare gli interessi dell'Unione europea.
4. Le istituzioni dell'UE cooperano in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia e si adoperano per evitare ogni abuso delle immunità concesse a norma del presente articolo.
5. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si è verificato un abuso dell'immunità concessa a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato d'origine e la pertinente istituzione dell'UE consultano, su richiesta, l'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di accertare se tale abuso si è verificato.
6. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la controversia è esaminata dalla pertinente istituzione dell'UE per giungere ad una composizione.
7. Qualora non sia possibile comporre tale controversia, la pertinente istituzione dell'UE adotta le modalità particolareggiate per la sua composizione. Il Consiglio adotta tali modalità all'unanimità.

PARTE III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AI QUARTIERI GENERALI E ALLE FORZE NONCHÉ AI MILITARI E AL PERSONALE CIVILE CHE LAVORANO CON ESSI

ARTICOLO 9

Nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, i quartieri generali e le forze di cui all'articolo 1 e il relativo personale e equipaggiamento sono autorizzati a transitare e insediarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro previo accordo delle autorità competenti di quest'ultimo.

ARTICOLO 10

I militari e il personale civile ricevono cure mediche e dentistiche di pronto soccorso, compresa l'ospedalizzazione, alle stesse condizioni del personale analogo dello Stato ospitante.

ARTICOLO 11

Con riserva dell'applicazione degli accordi e delle intese vigenti o che possono essere conclusi tra i rappresentanti autorizzati degli Stati ospitanti e degli Stati d'origine dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le autorità dello Stato ospitante sono le uniche responsabili dell'adozione delle misure opportune affinché siano messi a disposizione delle unità, delle formazioni e degli altri soggetti gli immobili e i terreni, nonché relativi servizi e strutture di cui possono avere bisogno. Tali accordi e intese sono per quanto possibile conformi ai regolamenti relativi all'alloggio e all'accantonamento di unità, formazioni o altri soggetti analoghi dello Stato ospitante.

In mancanza di un accordo specifico che preveda altrimenti, i diritti e gli obblighi derivanti dall'occupazione o dall'uso di immobili, terreni, servizi o strutture sono disciplinati dalle leggi dello Stato ospitante.

ARTICOLO 12

1. Le unità, formazioni o soggetti normalmente costituiti da militari o dal personale civile hanno il diritto di esercitare funzioni di polizia, in virtù di un accordo con lo Stato ospitante, in tutti i campi, stabilimenti, quartieri generali o altre installazioni occupati esclusivamente da essi. La polizia di tali unità, formazioni o soggetti può prendere tutte le misure utili per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in dette installazioni.

2. Al di fuori di tali installazioni la polizia di cui al paragrafo 1 può essere impiegata solo previo accordo con le autorità dello Stato ospitante e in collegamento con esse, e qualora tale impiego sia necessario per il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra i membri di dette unità, formazioni o soggetti.

ARTICOLO 13

1. I militari possono detenere e portare le armi di servizio, purché ne siano autorizzati in base agli ordini loro impartiti e previo accordo con le autorità dello Stato ospitante.
2. Il personale civile può detenere e portare armi di servizio, purché ne sia autorizzato in base alla legislazione in vigore nello Stato di origine e previo accordo delle autorità dello Stato ospitante.

ARTICOLO 14

I quartieri generali e le forze beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di poste e telecomunicazioni, trasporti e riduzioni tariffarie accordate alle forze dello Stato ospitante, conformemente alle norme e ai regolamenti di quest'ultimo.

ARTICOLO 15

1. Gli archivi ed altri documenti ufficiali dei quartieri generali custoditi nelle installazioni assegnate a detti quartieri generali o in possesso di un loro membro debitamente autorizzato sono inviolabili, eccettuati i casi in cui i quartieri generali abbiano rinunciato a tale immunità. Su richiesta dello Stato ospitante e in presenza di un suo rappresentante, il quartier generale verifica la natura dei documenti allo scopo di confermare che sono coperti dall'immunità di cui al presente articolo.

2. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario dello Stato ospitante ritenga che si è verificato un abuso dell'inviolabilità riconosciuta dal presente articolo, il Consiglio consulta, su richiesta, le autorità competenti dello Stato ospitante al fine di accertare se tale abuso si è verificato.

3. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti interessate, la controversia è esaminata dal Consiglio per giungere ad una composizione. Qualora non sia possibile comporre la controversia, il Consiglio adotta all'unanimità le modalità particolareggiate per la sua composizione.

ARTICOLO 16

Al fine di evitare la doppia imposizione, per l'applicazione delle convenzioni sulla doppia imposizione concluse tra Stati membri e fatto salvo il diritto dello Stato ospitante di tassare i militari o il personale civile che siano cittadini di detto Stato o che vi risiedano abitualmente:

1. quando nello Stato ospitante l'applicazione di una qualsiasi forma di imposizione dipende dalla residenza o dal domicilio del contribuente, i periodi durante i quali un militare o un membro del personale civile è presente nel territorio di detto Stato unicamente in ragione della sua qualità di militare o di membro del personale civile, non sono considerati, ai fini dell'applicazione di tale imposizione, periodi di residenza né periodi che comportano un cambiamento di residenza o di domicilio;
2. i militari e il personale civile sono esenti nello Stato ospitante da ogni imposta sulle retribuzioni e gli emolumenti loro corrisposti in tale qualità dallo Stato di origine e su qualsiasi proprietà mobile materiale nello Stato ospitante connessa soltanto alla loro presenza temporanea in tale Stato;
3. il presente articolo non osta in alcun modo all'imposizione a carico dei militari o dei membri del personale civile in relazione ad un'attività lucrativa, diversa dal loro impiego nella suddetta qualità, svolta eventualmente nello Stato ospitante né, salvo per quanto riguarda le retribuzioni, gli emolumenti e le proprietà mobili materiali di cui al punto 2, all'imposizione cui il militare o il membro del personale civile in questione è assoggettato in virtù della legge dello Stato ospitante, anche se è considerato residente o domiciliato al di fuori del territorio di tale Stato;
4. il presente articolo non si applica ai dazi. Per "dazi" si intendono i dazi doganali e tutti gli altri dazi o tasse sulle importazioni o esportazioni, a seconda dei casi, ad eccezione degli oneri e delle tasse equivalenti a compensi per servizi prestati.

ARTICOLO 17

1. Le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legislazione dello Stato d'origine sui militari nonché sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze.
2. Le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per quanto riguarda i reati commessi nel territorio dello Stato ospitante punibili in base alla legge di detto Stato.
3. Le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari nonché sul personale civile, laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per i reati punibili in base alla legge dello Stato d'origine, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato ospitante.
4. Le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per i reati punibili in base alla legge dello Stato ospitante, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato d'origine.

5. Ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6 sono considerati reati contro la sicurezza di uno Stato:
- a) il tradimento,
 - b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti ufficiali di detto Stato o a segreti relativi alla difesa nazionale dello stesso.
6. Nei casi di concorso di giurisdizione, si applicano le seguenti norme:
- a) le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione sui militari nonché sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per quanto si riferisce:
 - i) ai reati rivolti unicamente contro la proprietà o la sicurezza di detto Stato o ai reati rivolti unicamente contro la persona o la proprietà di un militare o di un membro del personale civile di detto Stato o di persona a carico;
 - ii) ai reati derivanti da qualsiasi atto o omissione compiuti in servizio;
 - b) nel caso di qualsiasi altro reato le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione;

- c) qualora lo Stato che ha diritto di priorità decida di non esercitare la giurisdizione, lo notifica appena possibile alle autorità dell'altro Stato. Le autorità dello Stato che ha il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione esaminano favorevolmente le richieste di rinuncia a tale diritto, presentate dalle autorità dell'altro Stato, nei casi in cui queste ultime annettano particolare importanza a tale rinuncia.

7. Le disposizioni del presente articolo non comportano per le autorità dello Stato d'origine alcun diritto di esercitare una giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o sulle persone che vi risiedono abitualmente, a meno che esse siano membri delle forze armate dello Stato d'origine.

ARTICOLO 18

1. Ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per i danni causati ai beni di sua proprietà utilizzati nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, se il danno:

- a) è causato da un militare o da un membro del personale civile dell'altro Stato membro, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dei compiti citati;

- b) è causato da un veicolo, natante o aereo dell'altro Stato membro utilizzato dai suoi servizi, a condizione che il veicolo, il natante o l'aereo che ha causato il danno sia stato utilizzato in relazione ai compiti citati o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni.

Le richieste di indennizzo per il salvataggio in mare formulate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro sono oggetto di rinuncia, purché il natante o il carico salvati siano di proprietà di uno Stato membro e siano utilizzati dalle sue forze in relazione ai compiti citati.

2. a) Per i danni causati o derivanti, nel modo previsto al paragrafo 1, ad altri beni di proprietà di uno Stato membro situati nel suo territorio, la responsabilità di un qualsiasi altro Stato membro e l'importo del danno sono stabiliti mediante trattative tra gli Stati membri in questione, sempre che gli Stati membri interessati non convengano altrimenti.
- b) Tuttavia, ogni Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno è inferiore a una somma da determinarsi mediante decisione unanime del Consiglio.

Qualsiasi altro Stato membro i cui beni siano stati danneggiati nello stesso evento rinuncia anch'esso alla propria richiesta di indennizzo sino a concorrenza dell'importo di cui sopra.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'espressione "di proprietà di uno Stato membro" nel caso di natanti comprende ogni natante noleggiato a scafo nudo a tale Stato membro o da esso requisito con un contratto di locazione a scafo nudo o sequestrato, salvo nei limiti in cui il rischio di perdita e la responsabilità sono sopportati da un ente diverso dallo Stato membro in questione).
4. Ciascuno Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato membro nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali.
5. Le richieste di indennizzo (diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto e da quelle cui sono applicabili i paragrafi 6 e 7) originate da atti o da omissioni compiuti da un militare o da un membro del personale civile nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali o derivanti da qualsiasi altro atto, omissione o fatto per cui una forza sia responsabile legalmente e che provochino nel territorio dello Stato ospitante danni a terzi che non siano uno degli Stati membri, sono regolate dallo Stato ospitante secondo le seguenti disposizioni:
- a) le richieste di indennizzo sono depositate e istruite e risolte o decise conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato ospitante applicabili alle richieste di un indennizzo che traggono origine dalle attività delle proprie forze armate;

- b) lo Stato ospitante può decidere su qualsiasi richiesta del genere; esso procede al pagamento degli importi concordati o fissati mediante decisione nella sua valuta;
- c) tale pagamento, sia esso fatto in seguito a liquidazione concordata che in seguito a una decisione della giurisdizione competente dello Stato ospitante, ovvero la decisione definitiva della stessa giurisdizione di non luogo a pagamento, vincola definitivamente gli Stati membri in questione;
- d) ogni indennizzo pagato dallo Stato ospitante è portato a conoscenza degli Stati d'origine interessati che ricevono contemporaneamente un rapporto circostanziato e una proposta di ripartizione stabilita in conformità della lettera e), punti i), ii) e iii). In mancanza di risposta entro due mesi la proposta di ripartizione è considerata accettata;
- e) l'onere degli indennizzi versati in conformità delle lettere a), b), c) e d) e del paragrafo 2 è ripartito tra gli Stati membri come segue:
 - i) quando un solo Stato d'origine sia responsabile, l'importo dell'indennizzo è ripartito in ragione del 25% a carico dello Stato ospitante e del 75% a carico dello Stato d'origine;
 - ii) quando la responsabilità incombe a più Stati, l'importo dell'indennizzo è ripartito tra gli Stati in parti uguali; tuttavia, se lo Stato ospitante non è uno degli Stati responsabili, il suo contributo è la metà di quello di ciascuno degli Stati di origine;

- iii) se il danno è causato dai servizi degli Stati membri senza che sia possibile attribuirlo in modo preciso a uno o più di detti servizi, l'importo dell'indennizzo è ripartito in parti uguali tra gli Stati membri interessati; tuttavia, se lo Stato ospitante non è uno degli Stati i cui servizi hanno causato il danno, il suo contributo è la metà di quello di ciascuno degli Stati d'origine interessati;
- iv) ogni semestre è inviato agli Stati d'origine interessati, unitamente alla richiesta di rimborso, un rendiconto delle somme pagate dallo Stato ospitante nel corso del semestre precedente per i fatti per i quali la ripartizione in percentuale è stata accettata. Detto rimborso è effettuato entro il più breve termine possibile nella valuta dello Stato ospitante;
- f) nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e e) comportasse per uno Stato membro un onere troppo gravoso, esso può chiedere agli altri Stati membri interessati di procedere ad un regolamento della questione mediante trattative su una base di natura diversa;
- g) un militare o un membro del personale civile non è sottoposto ad alcun procedimento esecutivo quando una sentenza sia stata pronunciata contro di lui nello Stato ospitante se si tratta di controversia nata da un atto compiuto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali;
- h) fatta salva l'applicabilità della lettera e) alle richieste di indennizzo contemplate dal paragrafo 2, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nel caso di navigazione, dell'impiego di un natante, del carico e scarico o del trasporto di un carico, tranne per i casi di morte o danni alle persone a cui non sia applicabile il paragrafo 4.

6. Le richieste di indennizzo contro militari o personale civile, fondate su atti dannosi o omissioni nello Stato ospitante che non sono stati compiuti nell'esecuzione di funzioni ufficiali, sono trattate nel modo seguente:

- a) le autorità dello Stato ospitante esaminano la richiesta di indennizzo e fissano l'importo dell'indennizzo dovuto al richiedente in modo giusto ed equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, compreso il comportamento della persona danneggiata, e redigono una relazione in merito;
- b) la relazione è trasmessa alle autorità dello Stato di origine che decidono senza indugio se dar corso ad un indennizzo *ex gratia* e, in caso affermativo, ne fissano l'importo;
- c) se viene offerto un indennizzo *ex gratia* ed esso è accettato dal richiedente a piena soddisfazione delle sue pretese, le autorità dello Stato d'origine effettuano esse stesse il pagamento e informano le autorità dello Stato ospitante della loro decisione e della somma pagata;
- d) le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano il diritto dello Stato ospitante ad avviare un'azione legale contro un militare o un membro del personale civile, finché e a condizione che non sia avvenuto il pagamento a piena soddisfazione della richiesta di indennizzo.

7. Le richieste di indennizzo fondate sull'uso non autorizzato di qualsiasi veicolo dei servizi di uno Stato d'origine sono trattate conformemente al paragrafo 6, tranne il caso in cui l'unità, la formazione o il soggetto in causa ne sia legalmente responsabile.

8. Qualora sorga una controversia relativa alla circostanza se l'atto dannoso o l'omissione da parte di un militare o di un membro del personale civile sia stato compiuto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali oppure se l'uso di un veicolo appartenente ai servizi di uno Stato d'origine non sia stato autorizzato, la questione è risolta mediante trattative tra gli Stati membri interessati.

9. Salvo quanto previsto al paragrafo 5, lettera g), lo Stato d'origine non può invocare l'immunità dalla giurisdizione dei tribunali dello Stato ospitante a favore dei militari e del personale civile per quanto riguarda la competenza civile dei tribunali dello Stato ospitante.

10. Le autorità dello Stato di origine e dello Stato ospitante collaborano nell'assunzione dei mezzi di prova necessari per un esame equo e per una decisione in merito alle richieste di indennizzo che interessano gli Stati membri.

11. Le controversie connesse con la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possano essere risolte mediante trattative tra gli Stati membri interessati sono deferite a un arbitro scelto, mediante accordo tra i medesimi Stati membri, fra i cittadini dello Stato ospitante che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale. Se gli Stati membri interessati non sono in grado di giungere ad un accordo sull'arbitro nell'arco di due mesi, ciascuno di essi può chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19

1. Il presente accordo è sottoposto all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione del presente accordo.

3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure costituzionali di cui al paragrafo 2 da parte dell'ultimo Stato membro.

4. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo. Il depositario pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché le informazioni sulla sua entrata in vigore dopo che sono state espletate le procedure costituzionali di cui al paragrafo 2.

5. a) Il presente accordo si applica soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri.
 - b) Qualsiasi Stato membro può notificare al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea che il presente accordo si applica anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali è responsabile.
6. a) Le disposizioni delle parti I e III del presente accordo si applicano soltanto ai quartieri generali, alle forze e al relativo personale che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nella misura in cui lo statuto di detti quartieri generali, forze e relativo personale non è disciplinato da un altro accordo.
 - b) Qualora lo statuto di detti quartieri generali, forze e relativo personale sia disciplinato da un altro accordo e questi quartieri generali, forze e relativo personale stiano agendo nell'ambito sopracitato, possono essere stabilite modalità specifiche tra l'UE e gli Stati o le organizzazioni interessate al fine di convenire quale accordo sia applicabile per l'operazione o l'esercitazione in questione.
 - c) Qualora non sia stato possibile stabilire siffatte modalità specifiche l'altro accordo resta d'applicazione per l'operazione o l'esercitazione in questione.

7. Qualora Stati terzi partecipino ad attività cui si applica il presente accordo, gli accordi o le modalità che disciplinano tale partecipazione possono includere una disposizione in base alla quale il presente accordo è altresì applicabile a detti Stati terzi nel contesto di tali attività.
8. Le disposizioni del presente accordo possono essere modificate con l'accordo unanime scritto dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de noviembre del dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the seventeenth day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le dix-sept novembre deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de zeventiende november tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Novembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde november tjugohundratre.

ALLEGATO**DICHIARAZIONI****DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE**

Dopo la firma del presente accordo gli Stati membri si adopereranno per soddisfare il più presto possibile i requisiti delle loro procedure costituzionali al fine di permettere una tempestiva entrata in vigore dell'accordo.

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

Alla firma del presente accordo la Danimarca ha ricordato il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. L'approvazione dell'accordo da parte della Danimarca avverrà nel rispetto di tale protocollo e qualsiasi riserva o dichiarazione che essa potrà fare a questo riguardo si limiterà al campo di applicazione della parte II di detto protocollo e non precluderà in alcun modo l'entrata in vigore dell'accordo né la sua piena attuazione da parte degli altri Stati membri.

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

Nessuna disposizione del presente accordo, in particolare gli articoli 2, 9, 11, 12, 13 e 17, autorizza o richiede norme legislative o qualsiasi altra azione da parte dell'Irlanda, vietate dalla Costituzione irlandese e, in ispecie, dal suo articolo 15.6.2.

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA SULL'ARTICOLO 17 DELL'ACCORDO

L'accettazione da parte dell'Austria della giurisdizione delle autorità militari dello Stato d'origine conformemente all'articolo 17 dell'"Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato maggiore dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE)" non riguarda l'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici di uno Stato d'origine in territorio austriaco.

ACCORDO
TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO
PRESENTATE DA UNO STATO MEMBRO
NEI CONFRONTI DI UN ALTRO STATO MEMBRO PER DANNI CAUSATI
AI BENI DI SUA PROPRIETÀ O DA ESSO UTILIZZATI O GESTITI
O NEL CASO IN CUI UN MILITARE O UN MEMBRO DEL PERSONALE CIVILE
DEI SUOI SERVIZI ABBA SUBITO FERITE O SIA DECEDUTO
NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE
DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Il Consiglio europeo ha deciso, in applicazione della politica estera e di sicurezza comune, di dotare l'Unione europea delle capacità necessarie per prendere ed attuare decisioni nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE.
- (2) L'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo status
 - dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea,
 - dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni,

- dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito,

noto come SOFA UE, si applica, in linea generale, soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri.

- (3) Le disposizioni dell'articolo 18 del SOFA UE non si applicano alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi armati abbia subito ferite o sia deceduto, qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato nel territorio dei paesi terzi in cui è condotta o sostenuta l'operazione UE di gestione delle crisi oppure in alto mare.
- (4) Sarà necessario concludere accordi specifici (SOFA) con i paesi terzi ospitanti interessati in caso di esercitazioni o operazioni eseguite al di fuori del territorio degli Stati membri. In linea generale, tali accordi conterranno disposizioni relative alle richieste di indennizzo presentate dai paesi terzi interessati o dai loro cittadini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ai sensi del presente accordo si intende per:

1. "militari":

- a) il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS);
- b) il personale militare supplementare degli Stati membri, diverso dal personale delle istituzioni dell'Unione europea, cui l'EUMS può ricorrere temporaneamente, su richiesta del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;
- c) il personale militare degli Stati membri distaccato presso i quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea, o il relativo personale, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;

2. "personale civile": il personale civile distaccato dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione europea per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o il personale civile, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che è in altro modo messo a disposizione dell'Unione europea dagli Stati membri per le stesse attività.

ARTICOLO 2

Le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato:

- nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni e
- al di fuori dei territori in cui si applica il SOFA UE.

ARTICOLO 3

Ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro qualora un suo militare o membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

ARTICOLO 4

1. Ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per i danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, se il danno:

- è stato causato da un militare o da un membro del personale civile dell'altro Stato membro, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dei compiti citati, oppure
- è stato causato da un veicolo, natante o aereo di proprietà dell'altro Stato membro ovvero utilizzato o gestito dal personale di quest'ultimo e a condizione che il veicolo, il natante o l'aereo che ha causato il danno sia stato utilizzato in relazione ai compiti citati o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni.

2. Le richieste di indennizzo per il salvataggio in mare presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro sono oggetto di rinuncia, purché il natante o il carico salvati siano di proprietà di uno Stato membro o siano utilizzati o gestiti dal suo personale in relazione ai compiti citati.

ARTICOLO 5

In caso di richieste di indennizzo, diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli articoli 3 e 4,

- per un danno ai beni di proprietà di uno Stato membro o da esso utilizzati o gestiti in relazione alla preparazione o all'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o
- nel caso in cui un membro del personale di uno Stato membro abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali,

la responsabilità di un altro Stato membro è stabilita e l'importo dei danni è convenuto mediante trattative tra gli Stati membri interessati, semprechè gli Stati membri interessati non convengano altrimenti.

Uno Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno è inferiore a 10 000 EUR. Tale importo può essere modificato con decisione unanime degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

ARTICOLO 6

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non autorizzano uno Stato membro a rifiutarsi di pagare ad una parte diversa da quelle contraenti del presente accordo un indennizzo completo o parziale per danni causati ad un bene fornito da tale parte ad uno o più Stati membri nell'ambito di un accordo di locazione, leasing, noleggio o di altro tipo.

ARTICOLO 7

Le controversie tra gli Stati membri connesse con le richieste di indennizzo che non possano essere risolte mediante trattative tra gli Stati membri interessati sono deferite a un arbitro scelto, mediante accordo tra i medesimi Stati membri, fra i cittadini degli Stati interessati che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale. Se gli Stati membri interessati non sono in grado di giungere ad un accordo sull'arbitro nell'arco di due mesi, ciascuno di essi può chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.

ARTICOLO 8

1. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento di tali procedure costituzionali da parte dell'ultimo Stato membro.
2. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo. Il depositario pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché le informazioni sulla sua entrata in vigore dopo che sono state espletate le procedure costituzionali di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 9

Il presente accordo è redatto in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

Firmando il presente accordo, tutti gli Stati membri, si adopereranno, nella misura in cui il loro ordinamento giuridico interno lo consenta, per limitare quanto più possibile le richieste di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro nel caso in cui un militare o un membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto ovvero siano stati causati danni ai beni di loro proprietà o da essi utilizzati o gestiti, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.

Gli Stati membri si adopereranno per soddisfare il più presto possibile i requisiti delle loro procedure costituzionali al fine di permettere una tempestiva entrata in vigore del presente accordo.


Pour le gouvernement de la République française




Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland



Per il Governo della Repubblica italiana



Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg




Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Regierung der Republik Österreich




Pelo Governo da República Portuguesa




Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland




Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien




For regeringen for Kongeriget Danmark



Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España

